

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Istituzione scolastica, per lo svolgimento di compiti rispetto ai quali non riesce a far fronte con il proprio personale interno, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione delle attività previste dagli accordi tra USR e Prefettura di Venezia per gli stranieri richiedenti il permesso di lungo periodo, nonché le professionalità necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, può stipulare contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabiliti dall'art. 7 del D.lgs 165/2001:
"1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, peraltro, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs 165/2001, l'Istituto deve disciplinare e rendere note le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
3. Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Istituto, o, nel caso attuale del CPIA di Venezia, dal Commissario straordinario, previo parere, obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio dei docenti, come previsto dal DI 44/2001, art. 40, comma 2.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Art. 40 del Decreto n. 895/2001, secondo cui l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.O.F.
2. L'art. 31, DI 44/2001 ("Capacità negoziale").
3. L'art. 33 comma 2 del Decreto n. 895/2001, che prevede a tal fine che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.
4. L'art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa", con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare Contratti di Prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa.
5. Sono da citare altresì:
 - a) la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 - b) l'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
 - c) l'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
 - d) l'art. 35, D.l. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
 - e) Il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
 - f) l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
 - g) il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

ART. 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI

1. Gli esperti esterni vanno impiegati per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici, realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. I progetti devono individuare le esigenze da soddisfare e le competenze professionali richieste all'esperto.
2. Si fa ricorso agli esperti esterni quando, per la realizzazione dei progetti od attività di cui al comma 1, a seguito di un'apposita ricognizione, si sia accertato che non sono presenti, o non siano disponibili, risorse professionali interne.
3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - a. coerenti col PTOF,
 - b. coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
 - c. coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
4. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.
5. La selezione degli esperti esterni avverrà nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
 - b) garantire la qualità della prestazione;
 - c) valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 - d) scegliere la soluzione più conveniente in termini di rapporti costi/benefici, a parità di titoli;

ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI

1. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, italiani o stranieri, dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso di alcuni dei seguenti requisiti:
 - competenze richieste dal progetto;
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche e didattiche;
 - titoli di studio e di formazione;
 - attività di libera professione svolta nel settore
 - eventuali collaborazioni precedentiIl riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta.
I requisiti richiesti saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
2. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, il quale stabilisce che gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
3. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza", secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".
4. L'esperienza maturata dovrà essere dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, al quale dovrà essere allegata adeguata documentazione.

5. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione, di volta in volta impegnata nella scelta.
6. I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa vigente.

ART. 5 – PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La selezione di esperti esterni può avvenire attraverso
 - avviso pubblico, nel sito dell'Istituto;
 - almeno tre lettere di invito ad esperti noti;
 - la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria;
 - l'inserimento di un estratto dell'avviso su quotidiani locali;
 - per quanto riguarda le attività di formazione e aggiornamento, si consulteranno prioritariamente enti di formazione accreditati o università ed enti di ricerca.
2. Si ricorre all'affidamento diretto dell'incarico, senza procedure comparative, nei seguenti casi:
 - quando la collaborazione sia meramente occasionale, tale da esaurirsi in una sola azione o prestazione, sia caratterizzata da un rapporto di tipo fiduciario nei confronti dell'esperto, viste le sue qualità professionali e comporti un impegno economico a carico dell'Istituto equiparabile ad un rimborso spese (Circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica);
 - qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad professionista determinato;
 - nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Istituto, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione pubblica, con pubblicazione di un avviso; le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'Istituto, che, in ogni caso, deve adeguatamente motivare il ricorso alla trattativa privata.
3. Gli avvisi o le lettere dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo previsto per la prestazione.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.
Nel caso di esperti appartenenti ad Università o ad altri enti di ricerca e formazione, la scelta del contraente per lo svolgimento di attività di formazione o aggiornamento può avvenire attraverso la consultazione dei rispettivi siti web o la richiesta di preventivi.
6. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.
Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:
 - ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;

- a garantire la qualità della prestazione;
- a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- a scegliere la soluzione più conveniente in termini di costi/benefici, a parità di condizioni;
- a valutare l'opportunità di dare l'incarico a personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007;
- nel caso in cui, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

7. L'avviso dovrà contenere:

- a) L'ambito di riferimento, la durata del contratto e la quantificazione dell'impegno;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) l'importo globale o a prestazione lavorativa oraria/giornaliera da attribuire all'esperto, con riguardo alla prestazione da svolgere;
- d) la modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- e) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- f) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione del procedimento.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Nel caso di selezione attraverso procedure comparative, la valutazione delle offerte pervenute viene effettuata da un'apposita commissione, composta da non meno di due dipendenti dell'Istituto, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un delegato. Tale valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

A l'offerta deve essere supportata da un curriculum attestante:

- a. i titoli di studio e le specializzazioni;
- b. le esperienze lavorative nel settore per il quale è bandita la selezione;
- c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
- d. pregressa esperienza nella scuola;

B Per gli incarichi relativi ai progetti P. O. N. , i criteri di cui sopra sono così integrati:

- a. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- b. laurea specifica;
- c. abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- d. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- e. patente informatica;
- f. dottorato di ricerca;
- g. pubblicazioni;
- h. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- i. corsi di perfezionamento post – laurea;
- j. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- k. comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- l. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- m. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- n. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- o. appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

3. La commissione, valutati i titoli dei concorrenti, formerà una graduatoria; il concorrente risultato primo sarà individuato dal Dirigente scolastico quale contraente, con apposito

decreto, pubblicato all'Albo on line dell'Istituto ("Pubblicità legale"), con allegata la graduatoria stilata dalla commissione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.

4. Nell'ipotesi di partecipazione di un solo aspirante, la commissione valuterà comunque i suoi requisiti di idoneità.
5. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli:

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

	TITOLI	PUNTI
1	Laura specifica	10
2	Diploma specifico II grado	5
3	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 per ogni anno, fino ad un massimo di 16 punti
4	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	2 per ogni anno, fino ad un massimo di 8 punti
5	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 per ogni titolo, fino ad un massimo di 6 punti
6	Pregresse esperienze nell'Istituto in progetti analoghi	2 per progetto, fino ad un massimo di 6 punti
7	Pregresse esperienze in altri istituti in progetti analoghi	1 per progetto, fino ad un massimo di 4 punti
8	Disponibilità a richiedere un compenso fino ad un massimo del 20% in meno rispetto a quello indicato nell'avviso o nella lettera	6

Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	PUNTI
1	Esperienza specifica nel settore	5 per ogni anno, fino ad un massimo di 20 punti
2	Pregresse esperienze di collaborazione con l'istituto	2 per ogni anno, fino ad un massimo di 6 punti
3	Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti	1 (per ogni anno, fino ad un massimo di 4 punti)
4	Laurea	3
5	Diploma	1
6	Disponibilità a richiedere un compenso fino ad un massimo del 20% in meno rispetto a quello indicato nell'avviso o nella lettera	6

A parità di punteggio, sarà data la preferenza ai candidati che, in ordine di priorità:

1. abbiano già lavorato in Istituto;
2. abbiano svolto esperienze in altri Istituti.

ART. 7 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica l'impegno a definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
2. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità della vigilanza degli studenti minorenni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.
3. L'esperto deve prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto ed attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico – datore di lavoro - in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. Nel caso in cui la natura dell'incarico ed il tempo da dedicarvi lo ritenga opportuno, a giudizio del dirigente scolastico, l'esperto dovrà partecipare alle iniziative di formazione/aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori.

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale, limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione condivisa con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
4. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
6. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
7. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
8. Questi contratti non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 ed è pubblicato, come pure tutti i contratti sottoscritti dall'Istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Istituto.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
 - del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o associazione;
 - delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
3. Ove più conveniente all'Amministrazione, o in casi di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico può pattuire un diverso compenso lordo, anche forfetario, compatibile con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica, comunque fino ad un massimo di € 100,00 all'ora e fino ad un massimo di € 300,00 al giorno. Il compenso può prevedere anche un rimborso forfetario delle spese di viaggio.
4. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 11 – MISURA DEI COMPENSI

1. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente <i>(da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)</i>	fino ad un massimo di €. 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale) ; Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di €. 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor.	fino ad un massimo di €. 30,99

2. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio e di produzione del materiale didattico. In tutti gli altri casi, le spese di vitto e alloggio devono essere preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

ART. 12 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 13 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 del 1/2//2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ART. 14 – MODIFICHE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitate; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.
2. Esso è pubblicato nelle sezioni "Pubblicità legale" e "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Istituzione Scolastica.

Parere favorevole del Collegio dei docenti del 9 maggio 2018

Delibera n. 11 di approvazione, con modifiche, del Commissario straordinario del 6 luglio 2018